

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA RELATIVA AI BENI ASSEGNATI IN GODIMENTO AI SOCI.

PREMESSA. La presente circolare Italstudio viene dedicata ad un nuovo adempimento introdotto dall'articolo 2, comma 36-*sexiesdecies*, del DI 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifiche, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148: si tratta di una comunicazione, da effettuare all'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto la dichiarazione dei beni intestati ad imprese e assegnati in godimento a soci e/o familiari di questi ultimi.

La *ratio* della disposizione sopra menzionata è quella di portare a tassazione la differenza positiva tra:

- il valore di mercato del diritto di godimento del bene;
- il corrispettivo pagato dal socio (o familiare) alla società, a fronte del diritto di godimento del bene medesimo.

Il *kit* normativo è completato dal Provvedimento del 16 novembre 2011, prot. n. 166485 emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, che ha approvato il modello e le specifiche tecniche della comunicazione.

LA NORMA ORIGINARIA. Come già anticipato nella circolare n. 35 del 10 ottobre 2011, nella quale sono state illustrate le novità della "manovra di fine estate", il legislatore ha impresso una stretta all'attività di intestazione fittizia di beni alle società, per poi essere assegnati in godimento ai soci o ai familiari degli stessi. In particolare, la norma originaria si prefigge l'obiettivo di assoggettare a tassazione, quale reddito diverso, l'utilità che un socio di una società ritrae dell'utilizzo di un bene di proprietà dell'impresa di cui è socio, per finalità personali.

Il socio, pertanto, dovrà indicare in dichiarazione dei redditi, ed assoggettarlo a conseguente tassazione, il reddito derivante dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento del bene ed il canone – eventualmente – pagato alla società.

Tale reddito costituirà una fattispecie di reddito diverso, ai sensi della nuova lettera *h-ter*) dell'articolo 67 del Tuir. Per converso, la società dovrà provvedere a riprendere a tassazione (ovvero a considerare indeducibili) i costi relativi alla disponibilità dei suddetti beni.

Art. 2,
co. 36-*terdecies*,
DI n. 138/2011

All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.

I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.